Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 1° febbraio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1315.
Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale « Paolo Boselli » di Savona ad accettare una donazione . . . . Pag. 362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954, n. 1316.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei Santi Rocco e Sebastiano, in località Trensasco del comune di Sant'Olcese (Genova) . . . Pag. 362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1954, n. 1317.
Riconoscimento della personalità giuridica della Comunità di Montevergine detta anche Abbazia o Santuario di Montevergine, dell'Ordine dei Benedettini, con sede in Mercogliano (Avellino) . . . . Pag. 362

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1954.
Proroga dei poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria della Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi del lavoro . . . . Pag. 362

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1955.
Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, presentati dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze . . . . . Pag. 362

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno costituente un relitto d'alveo del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Diamante (Cosenza) Pag. 363

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . Pag. 363

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « L'Agricola », con sede in Garda (Verona), e nomina del liquidatore. Pag. 363
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, con sede in Treporti . . . . Pag. 363
Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di lavoro « Risorgimento », con sede in Luco dei Marsi, e nomina del liquidatore . . . . Pag. 363
Scioglimento d'ufficio di Società cooperative di varie Provincie . . . . Pag. 364

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ampliamento del comprensorio del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno . . . . Pag. 364

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 364

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 15 gennaio 1953 . . . . Pag. 365

Ministero dell'interno: Concorso per esami per il conferimento di cento posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza (gruppo A) . . . Pag. 365

Prefettura di Gorizia: Nomina del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di direttore del Dispensario antivenereo del comune di Gorizia . . . . Pag. 368

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 25 DEL 1° FEBBRAIO 1955:

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare.

(4902-5241-5242-5243-5245-5444-5445-5446-5825-5826-5979)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1315.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale « Paolo Boselli » di Savona ad accettare una donazione.

N. 1315. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale « Paolo Boselli » di Savona viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 100.000, in titoli di Stato, disposta a favore della Cassa stessa al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato « Prof. dott. ing. Aldo Polettini ».

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 79. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954, n. 1316.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei Santi Rocco e Sebastiano, in località Trensasco del comune di Sant'Olcese (Genova).

N. 1316. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 7 giugno 1951, integrato con altro in data 24 settembre 1953, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Rocco e Sebastiano, in località Trensasco del comune di Sant'Olcese (Genova) ed il Beneficio dell'anzidetta parrocchia viene autorizzato ad accettare un'eredità consistente in alcuni immobili situati in Genova e in Sant'Olcese (Genova). Inoltre viene riconosciuto civilmente lo stralcio disposto col decreto vescovile 24 settembre 1953 di alcuni beni dallo stesso Beneficio parrocchiale a favore della Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano, sede dell'ente curato.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 48. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1954, n. 1317.

Riconoscimento della personalità giuridica della Comunità di Montevergine detta anche Abbazia o Santuario di Montevergine, dell'Ordine dei Benedettini, con sede in Mercogliano (Avellino).

N. 1317. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1954, col quale, sulla proposta dei Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Comunità di Montevergine, detta anche Abbazia o Santuario di Montevergine, dell'Ordine dei Benedettini, con sede in Mercogliano (Avellino) e la stessa Comunità viene autorizzata ad acquistare alcuni immobili situati in Mercogliano nonchè ad accettare l'eredità disposta da mons. Giuseppe Ramiro Marconi, consistente in un fabbricato situato nel medesimo Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 27. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1954.

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria della Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, numero 128, per il quale l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, fu eretta in ente morale e il relativo statuto fu approvato;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1953, con il quale il dott. Raimondo Magnani è stato nominato commissario straordinario della Associazione per il periodo di mesi sei per facilitare la trasformazione giuridica dell'ente e provvedere al lavoro preparatorio di riassestamento statutario, tecnico-amministrativo, organizzativo, necessario allo scopo, con i poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del presidente;

Visti i propri decreti 8 settembre 1953, 8 marzo 1954 e 8 luglio 1954, con i quali la nomina del dott. Raimondo Magnani è stata prorogata fino al 9 novembre 1954;

Considerato che l'incarico affidato al dott. Raimondo Magnani non è stato potuto espletare entro il termine predetto:

Ritenuta in conseguenza l'opportunità di prorogare la gestione straordinaria dell'ente;

Ritenuto altresì di affidare l'incarico oltre che al dott. Magnani, di cui si appalesa la opportunità di prorogare i poteri, anche a due commissari aggiunti che con lui esercitino congiuntamente i poteri stessi;

Decreta:

Il dott. Raimondo Magnani, continua ad esercitare le funzioni di commissario per la gestione straordinaria della Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi del lavoro per il periodo di mesi sei a decorrere dal 9 novembre 1954.

Il dott. Magnani sarà affiancato nella sua funzione, nel periodo suddetto, da due commissari aggiunti, nominati nelle persone dei signori Luigi Morosi e dottor Alfredo Messineo, con i quali eserciterà congiuntamente i poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del presidente.

Roma, addì 9 novembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(451)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1955.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, presentati dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore:

1) Tariffa 2-*co*, relativa all'assicurazione vita intera, a premi temporanei, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga, con opzioni a scadenza;

2) Tariffa 31-*co*, relativa all'assicurazione mista, a premi annui, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso, con opzioni a scadenza;

3) Tariffa 33-*c*, relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente del 3,50 % all'anno, dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso, con opzioni a scadenza;

4) Tariffa 36, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a tale epoca;

5) Tariffa 22, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

6) Tariffa 27, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile se l'assicurato sarà in vita ad un'epoca prestabilita;

7) Tariffa 29, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile se l'assicurato sarà in vita ad un'epoca prestabilita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

8) Tariffa 6, relativa all'assicurazione vita intera, a premio annuo, su due teste, di un capitale pagabile al primo decesso;

9) Tariffa 7, relativa all'assicurazione vita intera, a premio annuo, su due teste, di un capitale pagabile al secondo decesso;

10) Tariffa 35, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se a tale epoca entrambi gli assicurati saranno in vita, ovvero immediatamente, in caso di premorienza di uno di essi;

11) Tabelle di capitalizzazione delle decrescenze relative alle tariffe 4-*a*, 4-*c*, 33-*c* e 33-*d*, approvate con i decreti Ministeriali del 12 dicembre 1927, 18 marzo 1949, 10 dicembre 1946 e 20 marzo 1950.

Roma, addì 24 gennaio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un zona di terreno costituente un relitto d'alveo del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Diamante (Cosenza).

Con decreto del 20 settembre 1954, n. 551, emesso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Diamante (Cosenza), non censito nel catasto (ricadente però nel foglio n. 11 del catasto del comune di Diamante e contiguo alla particella n. 103) della superficie di mq. 1342,60 ed indicato nella planimetria 5 gennaio 1953 in scala 1:500 firmata dal capo dell'Ufficio del genio civile di Cosenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(379)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Fratelli Pezzoli, già esercente in Gemonio (Varese).

Tali marchi recavano il n. 33-VA.

(376)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « L'Agricola », con sede in Garda (Verona), e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 gennaio 1955, la Società cooperativa L'Agricola », con sede in Garda (Verona), costituita con atto in data 30 aprile 1947 del notaio Marai Demetrio, residente in Valeggio sul Mincio, è stata sciolta e messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Tullio Menato, residente in Verona.

(328)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, con sede in Treporti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 gennaio 1955, i poteri conferiti al dott. Vito Berardi, commissario della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, con sede in Treporti, sono stati prorogati al 30 aprile 1955.

(329)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di lavoro « Risorgimento », con sede in Luco dei Marsi, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 gennaio 1955, la Società cooperativa di lavoro « Risorgimento », con sede in Luco dei Marsi, costituita con atto in data 4 maggio 1947 del dott. Giuseppe Capparella, notaio residente a Tagliacozzo, è stata sciolta e messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Agostino Paolini residente in Avezzano, via Gramsci.

(327)

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 dicembre 1954, le società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di lavoro e produzione di Nervesa della Battaglia, con sede in Nervesa della Battaglia, costituita con atto 4 agosto 1945 dal dott. Francesco Castagna, notaio in Montebelluna;

2) Società cooperativa lavorazione tabacchi «La Gallipolina», con sede in Gallipoli, costituita con atto in data 15 settembre 1950 per notaio avv. Mario Erroi;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro fra boscaioli e affini, con sede in Galeata (Forlì), costituita in data 30 novembre 1946 con atto dott. Pirri;

4) Società cooperativa carbonifera «Col Pien», con sede in Monfumo, costituita in data 18 febbraio 1950 per notaio dott. Ernesto Pasini di Asolo;

5) Società cooperativa Oggionese di consumo, con sede in Oggiona Santo Stefano, costituita con atto 28 settembre 1946, per notaio dott. Giuseppe Montelibretti di Varese;

6) Società cooperativa «Consorzio produttori latte alimentare», con sede in Bagnolo Mella, costituita con atto 30 ottobre 1934 per notaio Giovanni Bossoni di Brescia;

7) Società cooperativa edile, con sede in Ozzano Taro, costituita con atto 16 ottobre 1946 per notaio dott. Marco Micheli di Parma;

8) Società cooperativa agricola «La Terra», con sede in Scansano, costituita con atto 23 gennaio 1949 per notaio Ordini dott. Achille di Grosseto;

9) Società cooperativa combattenti, invalidi, reduci ed altri, con sede in Senigallia, costituita con atto 11 maggio 1949 per notaio Eugenio Scaramellino;

10) Società cooperativa «Humanitas», con sede in Padova, costituita con atto 11 dicembre 1945 per notaio Mario Nordio di Piove di Sacco.

(324)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 dicembre 1954, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa provinciale di consumo profughi reduci italiani d'Africa, con sede in Bologna, costituita con atto 1° maggio 1949 per notaio dott. Angelo Aloisi;

2) Società cooperativa «Edilizia dipendenti Ministeri pubblica istruzione e giustizia», con sede in Urbino, costituita con atto 19 marzo 1950 per notaio Fucili dott. Domenico in Urbino

3) Società cooperativa di lavoro appalti pubblici e privati «Clapp-Reduci», con sede in Macerata Feltria, costituita con atto 8 agosto 1948 per notaio Corsale avv. Gaetano, in Macerata Feltria;

4) Società cooperativa proletaria di consumo con sede in Cagli (Pesaro), costituita con atto 18 febbraio 1945 per notaio dott. Alberto Marini in Cagli;

5) Società cooperativa di consumo agricola, con sede in Montegrosso d'Asti, illegalmente costituita;

6) Società cooperativa «La Previdente» di consumo fra i funzionari dell'Istituto della previdenza sociale di Asti, con sede in Asti, costituita con atto 29 maggio 1947 per notaio Krieg;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Ravascletto (Udine), costituita con atto 19 agosto 1945 per notaio dott. Ermete Tavasani di Tricesimo;

8) Società cooperativa «Cooperativa alleanza friulana fra le imprese cooperative», con sede in Udine, costituita con atto 18 dicembre 1947 per notaio dott. Bruno Privileggio,

9) Società cooperativa udinese case popolari economiche, con sede in Udine, costituita con atto 17 giugno 1948 per notaio dott. Bruno Privileggio;

10) Società cooperativa agricola di Palmanova, con sede in Palmanova, costituita con atto 15 maggio 1949 per notaio dott. Emilio Jogna.

(325)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1954 al registro n. 21, foglio n. 381, il comprensorio del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno (Caserta), è stato ampliato mediante l'aggregazione dei bacini di Licola e Varcaturo.

(402)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 gennaio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,70	647 —	151 —
» Firenze	624,80	645 —	143 —
» Genova	624,78	644 —	145,70
» Milano	624,77	642,75	145,725
» Napoli	624,75	647,50	145,70
» Palermo	624,77	646,62	145,77
» Roma	624,70	644,50	145,725
» Torino	624,80	643,25	145,68
» Trieste	624,75		
» Venezia	624,79	647	145,70

Media dei titoli del 31 gennaio 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,175
Id. 3,50 % 1902	61,60
Id. 5 % 1935	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	82,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,80
Id. 5 % 1936	91,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 31 gennaio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,73
1 dollaro canadese	»	643,62
1 franco svizzero	»	145,72

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,26

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 15 gennaio 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1946, n. 446;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto commissariale n. 8295 in data 30 giugno 1953, con cui venne costituita la Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Nuoro al 15 gennaio 1953;

Vista la nota del Prefetto di Nuoro nella quale viene rappresentata la necessità di procedere alla sostituzione di alcuni membri della Commissione predetta;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Nuoro al 15 gennaio 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Flagiello dott. Giorgio, vice prefetto.

Componenti:

Carboni dott. Umberto, veterinario provinciale;

Pegreffi prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria;

Carta prof. Arturo, docente in patologia veterinaria;

Cocco dott. Candido, veterinario condotto.

Segretario:

Siotto dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Le prove d'esami avranno luogo presso l'Università di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(369)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di cento posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza (gruppo A).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 620, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo *A;*

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368;

Viste la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 1954, n. 99163/12106, e la comunicazione telegrafica del Ministero del tesoro in data 20 dicembre stesso, n. 25707/158532;

Veduto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, per quanto riguarda il numero dei posti messi a concorso in eccedenza a quelli disponibili all'atto del bando;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di cento posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 44:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

g) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

h) per il personale che, alla data del 18 giugno 1953, trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 409;

i) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

l) per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra a norma delle disposizioni in vigore;

m) per coloro che siano mutilati o invalidi per causa di servizio a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è infine elevato:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *n*) si cumula con quella di cui alla lettera *o*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*), purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

L'elevazione di cui alle lettere da *g*) a *m*) assorbe ogni altra elevazione del limite massimo di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 45.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, e possedere una statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro);

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel Territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento e alla questura di Aosta.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) dell'articolo precedente possono essere ammessi al concorso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione ad un partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesco, diverse da quella scelta come obbligatoria).

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio e quella del segretario comunale dovrà essere legalizzata dal sindaco, la cui firma dovrà essere a sua volta legalizzata dal prefetto.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), entro il termine perentorio di giorni venti — che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito — i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487, del giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare o della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dall'ospedale militare, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o lo estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riordinamento della qualifica d'invalido per servizio;

h) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed

in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948;

o) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare o, se appartengono alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) diploma originale di laurea di cui all'art. 2 lett. *A*), o copia autentica notarile in carta da bollo da L. 200, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 100, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'interno o da altri Ministeri, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito;

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 35° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 4;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, e, nel secondo caso, dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero, dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e la statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *f*) e *g*) del presente articolo.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del presente articolo, sostituendoli con la dichiarazione del comandante del reparto, attestante la buona condotta e la idoneità fisica, con l'indicazione della statura. Tale disposizione non è applicabile alle guardie in servizio temporaneo di polizia (aggiunte).

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Tutti i documenti indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 5, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalle lettere *n*) ed *o*) del precedente art. 2.

Art. 8.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4, saranno considerati privi di efficacia, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 5 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dall'Amministrazione dell'interno, salvo quanto previsto per il titolo di studio dalla lettera *a*) dell'art. 5.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso già parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, senza conseguirvi la idoneità.

L'espulsione del candidato, dopo la dettatura del tema durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Con decreto del Ministro può essere negata l'ammissione al concorso a norma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti;

3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesco) a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesco) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 5 cinquantesimi.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti sempre che i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e dei punti attribuiti per le prove facoltative.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi del pari nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra o per causa di servizio, degli ex combattenti e categorie assimilate, nonchè a favore degli orfani di guerra.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni; in difetto, saranno dichiarati dimissionari di ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado undicesimo, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, nonchè l'indennità di servizio speciale di cui alla legge 14 maggio 1949, n. 251.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano conseguito l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione del personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1955
Registro n. 2 Interno, foglio n. 268. — Oliva

(429)

PREFETTURA DI GORIZIA

Nomina del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di direttore del Dispensario antivenereo del comune di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 2140 in data 19 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'11 giugno 1954, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di direttore del Dispensario antivenereo del comune di Gorizia;

Vista la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente della predetta Commissione, a seguito del decesso del dott. Felice de Pasquale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Domenico Dicuonzo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di direttore del Dispensario antivenereo del comune di Gorizia.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Gorizia.

Gorizia, addì 18 gennaio 1955

Il prefetto: de Zerbi

(447)

Mola Felice, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.